

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 839)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) della Camera dei deputati nella seduta del 24 settembre 1969 (V. Stampato n. 1350)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(NENNI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

col Ministro delle Finanze

(REALE)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(PRETI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° ottobre 1969*

Finanziamento per acquisto e costruzione di immobili
per Rappresentanze diplomatiche e consolari e vendita
e permuta di immobili demaniali all'estero

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 2.500.000.000 da ripartire in ragione di lire 500.000.000 per cinque anni finanziari consecutivi a decorrere dall'anno 1969, per l'acquisto e la costruzione di stabili da destinare a sedi delle Rappresentanze diplomatiche e consolari.

Art. 2.

All'onere di lire 500.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1969 si provvede mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

È autorizzata la vendita dei beni immobili disponibili di pertinenza del patrimonio dello Stato situati all'estero quando la loro conservazione al detto patrimonio risulti non conveniente e non risponda agli scopi per i quali gli immobili stessi vennero costruiti o acquistati.

Essi verranno indicati con decreto da emanarsi dal Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro.

La vendita può essere effettuata a trattativa privata o mediante licitazione privata quando il valore degli immobili, ragguagliato in valuta italiana, non superi rispettivamente lire 15.000.000 e lire 30.000.000: in tutti gli altri casi la vendita sarà effettuata mediante il sistema dei pubblici incanti.

Qualora sussistano particolari ragioni di convenienza o di utilità, da indicarsi nel decreto di cui al secondo comma del presente articolo, i beni immobili disponibili di pertinenza dello Stato potranno essere ceduti in permuta di altri beni immobili qualunque sia il loro valore.

Se la legge locale vieta il trasferimento di beni immobili, gli immobili di cui ai precedenti commi possono formare oggetto di negozi consentiti dalla stessa legge locale che permettano di perseguire indirettamente gli scopi della vendita o della permuta.

Nei paesi, in cui non si rende possibile a termine della legge locale l'esperimento dell'asta pubblica e della licitazione privata e che saranno determinati con decreti del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, l'alienazione degli immobili può aver luogo mediante contratti di vendita o di permuta a trattativa privata qualunque sia il valore degli immobili.

Art. 4.

I ricavi derivanti dalla vendita ed i conguagli delle permuta di cui al precedente articolo 3 affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

In relazione ai versamenti di cui al precedente comma, con decreti del Ministro del tesoro, saranno effettuate assegnazioni di fondi nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, in aggiunta a quelli autorizzati dalla presente legge, nel limite massimo di lire 1.500.000.000.

Art. 5.

In via del tutto eccezionale, e comunque per imprescindibili ragioni di servizio da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con quello del tesoro, è consentita, entro i limiti di spesa non eccedenti il sesto dell'importo di cui all'articolo 1, la costruzione di alloggi di servizio per i dipendenti delle Rappresentanze diplomatiche e consolari, sugli assegni dei quali dovranno essere applicate le ritenute di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1961, n. 1426, « Acquisto e costruzione di immobili per rappresentanze diplomatiche e consolari e vendita di immobili demaniali all'estero ».